

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2279

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1990

Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 29 dicembre 1988, n. 544, concernente norme in materia di elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni, ha previsto, all'articolo 4, che le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette siano rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano

conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni.

La disposizione in questione risponde all'esigenza di attribuire anche alle pensioni erogate dai fondi previdenziali sopra citati miglioramenti intesi a sanare, alla stregua di quelli concessi dalla stessa legge n. 544 del 1988 ai titolari di pensioni a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti, gli effetti sperequativi connessi al cosiddetto fenomeno delle «pensioni d'annata».

Già la legge 15 aprile 1985, n. 140, ha costituito un precedente legislativo per la rivalutazione delle pensioni che, liquidate

in periodi di tempo differenti, sono state penalizzate da mutamenti legislativi intervenuti successivamente, dalla diversità di sviluppo delle retribuzioni degli attivi oppure da effetti di appiattimento connessi con il sistema di perequazione automatica delle pensioni.

Così i trattamenti pensionistici a carico dei fondi di previdenza sostitutivi ed integrativi del regime assicurativo generale, gestiti dall'INPS, sono stati già rivalutati con la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 398, la quale, emanata in attuazione dell'articolo 10 della sopra richiamata legge n. 140 del 1985, intese far fronte alle sperequazioni lamentate dalle cosiddette pensioni d'annata con aumenti che tenevano conto della perdita di potere d'acquisto delle pensioni stesse, limitati, peraltro, da tetti in cifra fissa in analogia con quanto previsto dalla medesima legge n. 140 del 1985 per i miglioramenti attribuiti ai trasferimenti pensionistici a carico del regime generale.

Nell'ottica, quindi, delle finalità espresse dal legislatore con la legge 29 dicembre 1988, n. 544 - che trovano ragione nella parzialità dei benefici precedentemente attribuiti alle cosiddette pensioni d'annata - si pone l'articolo 4 della stessa legge, al quale si intende dare attuazione con il presente disegno di legge.

Il provvedimento qui articolato propone di nuovo i benefici da erogare alle pensioni dei fondi sostitutivi ed integrativi del regime assicurativo generale, gestiti dall'INPS, mentre per le altre forme di previdenza comprese nella dizione della stessa disposizione dell'articolo 4 in questione, lo strumento giuridico attributivo dei miglioramenti viene individuato dalle specifiche normative di dette forme.

Nella determinazione, poi, della misura degli aumenti spettanti ai titolari di pensione a carico dei fondi previsti dal presente provvedimento, si è adottato, in linea con la comparabilità già operata dalla precedente legge n. 398 del 1987, lo stesso criterio fissato dall'articolo 3 della legge n. 544 del 1988 per le pensioni del regime generale, nel senso di attribuire gli aumenti in

percentuale previsti dalla legge n. 398 del 1987 per i trattamenti pensionistici in questione anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili indicati dalla stessa legge.

Inoltre, secondo quanto puntualizzato dal legislatore all'ultimo capoverso della stessa disposizione dell'articolo 4 della legge n. 544 del 1988, il presente provvedimento ha altresì indicato le modalità di reperimento dei mezzi finanziari correlati al costo dei miglioramenti, individuate nelle disponibilità delle gestioni ovvero, in presenza di situazioni gestionali deficitarie, nel carico contributivo delle categorie interessate.

Tutto ciò premesso si delineano i contenuti dispositivi dei singoli articoli.

Gli articoli 1 e 2 del presente provvedimento disciplinano i miglioramenti da apportare alle pensioni erogate, rispettivamente, dal fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che si differenziano dagli altri fondi speciali in quanto erogano prestazioni integrative del regime assicurativo generale.

Con le disposizioni richiamate, quindi, si attribuiscono alla quota integrativa goduta dal pensionato dei fondi di cui trattasi gli stessi aumenti che il legislatore ha già stabilito, con la legge 29 dicembre 1988, n. 544, in favore della quota di pensione a carico del regime assicurativo generale. Detti aumenti, infatti, sono stati assorbiti, in tutto o in parte, dalla quota integrativa di pensione, costituendo un «risparmio» per il relativo fondo, senza che gli stessi siano stati fruiti dal pensionato.

Le condizioni normative espresse, quindi, dagli articoli 1 e 2 del presente provvedimento non comportano oneri aggiuntivi per i fondi in quanto gli aumenti disposti costituiscono un «mancato risparmio» dei fondi stessi.

L'articolo 3 del provvedimento in esame attribuisce alle pensioni del fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private gli aumenti indicati per gli stessi trattamenti dalla legge

n. 398 del 1987 anche per la quota eccedente i limiti massimi ivi previsti.

I miglioramenti in questione comportano per il fondo un onere pari a 391 milioni di lire annue, che, in considerazione della situazione deficitaria della gestione, viene coperto con un aumento dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,01 per cento.

Anche l'articolo 4 individua la misura degli aumenti alle pensioni del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sulla base del criterio generale sopra evidenziato, stabilendo per la copertura dell'onere derivante dai miglioramenti, pari a 2.997 milioni di lire annue, un aumento dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,07 per cento.

L'articolo 5 ripropone lo stesso criterio per gli aumenti alle pensioni del fondo di previdenza per il personale già addetto alle abolite imposte di consumo.

Il maggior onere, valutato in 4.942 milioni di lire annue, è posto a carico dello Stato il quale, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è tenuto a ripianare i *deficit* annuali di esercizio del fondo il cui andamento gestionale è destinato ad esaurirsi in conseguenza dell'avvenuta abolizione delle gestioni appaltate delle imposte di consumo.

Anche per le pensioni del fondo volo, l'articolo 6 adotta il criterio di erogare gli aumenti previsti dalla precedente normati-

va anche per la quota eccedente i tetti limitativi e dispone, per il finanziamento dell'onere pari a 556 milioni di lire annue, l'aumento dell'aliquota contributiva in misura pari allo 0,14 per cento.

Più complesse risultano le disposizioni contenute nell'articolo 7 del presente provvedimento, che fissa i miglioramenti delle pensioni erogate dal fondo telefonici.

Il criterio adottato, che si differenzia da quello previsto per le pensioni dei fondi indicati dai precedenti articoli, intende eliminare le distorsioni sperequative create in sede di applicazione dei miglioramenti attribuiti dalla citata legge n. 398 del 1987 alle pensioni della categoria.

Infatti, la disposizione in esame si propone di sanare la perdita del potere di acquisto subita dalle pensioni in questione nel tempo intercorrente tra la data di decorrenza delle pensioni stesse e l'anno 1988, con l'attribuzione di aumenti riferiti alla misura in percentuale della perdita del potere di acquisto, progressivamente decrescente a seconda della entità della perdita medesima.

L'onere conseguente ai miglioramenti indicati, valutati in 12.495 milioni di lire annue, comporta un aumento dell'aliquota contributiva dovuta al fondo in misura pari allo 0,50 per cento.

Si evidenziano, infine, i dati economici e finanziari del provvedimento nel seguente prospetto analitico.

RELAZIONE TECNICA

In merito alle schede tecniche relative ai maggiori oneri e/o entrate per il periodo 1989-1998 derivanti dall'applicazione degli articoli da 1 a 7 del provvedimento in questione occorre precisare che tutte le valutazioni sono state effettuate, per ogni singolo fondo, sulla base dei dati relativi al 1989 forniti dal Servizio attuariale dell'INPS.

In generale, comunque, poichè la rivalutazione in questione non interessa pensioni di nuova liquidazione, i maggiori oneri subiranno nel corso del tempo una riduzione per effetto della contrazione del numero dei beneficiari, riduzione solo parzialmente compensata dall'aumento derivante dalla rivalutazione degli importi medi per effetto del costo-vita e della dinamica salariale.

In particolare:

i maggiori oneri sono stati calcolati applicando al gruppo chiuso del contingente delle pensioni interessate al provvedimento nel 1989 una probabilità media di sopravvivenza desunta dal modello INPS Alvaro-Pedullà-Ricci relativo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tali numeri si sono moltiplicati per l'importo medio annuo del beneficio ottenuto rivalutando il valore del 1989 in base alla variazione dell'indice del costo-vita, assunta pari al 4,50 per cento nel 1990 e al 3,50 per cento negli anni successivi;

le maggiori entrate sono state determinate invece in maniera differente per ogni fondo, a seconda che la copertura degli oneri venga effettuata tramite incremento dell'aliquota contributiva o facendo ricorso al risparmio conseguente l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 544 del 1988.

A) Per i fondi relativi ai telefonici, agli elettrici, al personale di volo, al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, si è stimato per ciascun anno il monte salari rivalutando i rispettivi valori relativi al 1989 in base alle stesse percentuali adottate per le prestazioni.

A ciascun monte salari si sono quindi applicati i differenziali di aliquota determinati in funzione dell'equilibrio economico nel 1989, pari rispettivamente a:

fondo telefonici	0,50 per cento;
fondo elettrici	0,01 per cento;
fondo volo	0,14 per cento;
fondo trasporti	0,07 per cento.

B) Per il fondo per i dipendenti dalle aziende private del gas le maggiori entrate sono costituite dal minor onere derivante al fondo dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, pari al 95 per cento dei maggiori esborsi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del disegno di legge in questione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'onere residuo del 5 per cento, relativo a quei trattamenti a totale carico del fondo, viene peraltro coperto dal notevole avanzo economico, dovuto ad un'aliquota contributiva largamente eccedentaria.

C) Per il fondo relativo ai dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette le maggiori entrate sono costituite dal minor onere derivante al fondo dall'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 544 del 1988, pari al 100 per cento dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 del provvedimento in questione.

D) Per il fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo le maggiori entrate non sono invece state calcolate, poichè l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, ha stabilito che i *deficit* del fondo siano posti a carico dello Stato.

QUADRO RIASSUNTIVO

FONDO	N. PENSIONI INTERESSATE		Maggiore onere annuo <i>(milioni di lire)</i>	Importo annuo medio del beneficio per le pensioni interessate <i>(lire)</i>	Aliquota contributiva per copertura maggior onere <i>(%)</i>
	In valore assoluto	In % delle pensioni vigenti			
Trasporti	21.906	23,9	2.997	136.812	0,07
Elettrici	3.784	6,3	391	103.330	0,01
Volo	596	35,2	556	932.886	0,14
Gas	2.651	39,8	800	301.773	-
Imposte di consumo	5.987	55,0	4.942	825.455	- (1)
Esattoriali	3.841	35,5	2.012	523.822	-
Telefonici	18.083	80,9	12.495	690.980	0,50
Complesso	56.848	27,9	24.193	425.573	

(1) La copertura del maggior onere è a carico dello Stato.

I maggiori oneri indicati tendono nel corso del tempo a ridursi per effetto della contrazione del numero dei beneficiari e ad aumentare in relazione all'applicazione delle rivalutazioni per costo vita e per dinamica salariale.

La risultante di tali effetti, quindi, non dovrebbe comportare, nel breve medio periodo, tenendo anche conto di una normale lievitazione dei monti retributivi imponibili, alcuna variazione delle aliquote contributive sopra indicate.

TAV. 1

**ART. 1 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS**

ANNI	Maggiori entrate (1) <i>(milioni di lire)</i>	MAGGIORI USCITE			Saldo (2) <i>(milioni di lire)</i>
		N. pensioni interessate	Importo medio annuo del beneficio <i>(lire)</i>	Maggior onere annuo <i>(milioni di lire)</i>	
1989	760	2.651	301.773	800	- 40
1990	755	2.520	315.353	795	- 40
1991	740	2.386	326.390	779	- 39
1992	723	2.252	337.814	761	- 38
1993	704	2.119	349.637	741	- 37
1994	682	1.984	361.874	718	- 36
1995	659	1.852	374.540	694	- 35
1996	636	1.726	387.649	669	- 33
1997	612	1.604	401.217	644	- 32
1998	591	1.499	415.259	622	- 31

(1) Pari al 95 per cento del maggior onere.

(2) L'esiguo deficit viene coperto dall'avanzo di esercizio, pari, nel 1989, a 5 473 milioni di lire.

TAV. 2

**ART. 2 - FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI
DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE**

ANNI	Maggiori entrate (1) <i>(milioni di lire)</i>	MAGGIORI USCITE			Saldo <i>(milioni di lire)</i>
		N. pensioni interessate	Importo medio annuo del beneficio <i>(lire)</i>	Maggior onere annuo <i>(milioni di lire)</i>	
1989	2.012	3.841	523.822	2.012	-
1990	1.999	3.651	547.394	1.999	-
1991	1.959	3.457	566.553	1.959	-
1992	1.913	3.263	586.382	1.913	-
1993	1.863	3.070	606.905	1.863	-
1994	1.807	2.876	628.147	1.807	-
1995	1.746	2.685	650.132	1.746	-
1996	1.684	2.502	672.887	1.684	-
1997	1.619	2.324	696.438	1.619	-
1998	1.555	2.157	720.813	1.555	-

(1) Pari al 100 per cento del maggior onere.

TAV. 3

**ART. 3 - FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E
DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE**

ANNI	Maggiori entrate (1) <i>(milioni di lire)</i>	MAGGIORI USCITE			Saldo <i>(milioni di lire)</i>
		N. pensioni interessate	Importo medio annuo del beneficio <i>(lire)</i>	Maggior onere annuo <i>(milioni di lire)</i>	
1989	391	3.784	103.330	391	-
1990	409	3.597	107.980	388	21
1991	423	3.406	111.759	381	42
1992	438	3.215	115.671	372	66
1993	453	3.024	119.719	362	91
1994	469	2.833	123.909	351	118
1995	485	2.645	128.246	339	146
1996	502	2.465	132.735	327	175
1997	520	2.290	137.380	315	205
1998	538	2.125	142.189	302	236

(1) Pari al monte salari \times 0,0001.

TAV. 4

**ART. 4 - FONDO PER LA PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO
AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO**

ANNI	Maggiori entrate (1) <i>(milioni di lire)</i>	MAGGIORI USCITE			Saldo <i>(milioni di lire)</i>
		N. pensioni interessate	Importo medio annuo del beneficio <i>(lire)</i>	Maggior onere annuo <i>(milioni di lire)</i>	
1989	2.997	21.906	136.812	2.997	-
1990	3.132	20.822	142.969	2.977	155
1991	3.241	19.717	147.972	2.918	323
1992	3.355	18.612	153.151	2.850	505
1993	3.472	17.507	158.512	2.775	697
1994	3.594	16.402	164.060	2.691	903
1995	3.720	15.311	169.802	2.600	1.120
1996	3.850	14.270	175.745	2.508	1.342
1997	3.985	13.259	181.896	2.412	1.573
1998	4.124	12.300	188.262	2.316	1.808

(1) Pari al monte salari \times 0,0007.

TAV. 5

**ART. 5 - FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE
GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO**

ANNI	Maggiori entrate (1) <i>(milioni di lire)</i>	MAGGIORI USCITE			Saldo (2) <i>(milioni di lire)</i>
		N. pensioni interessate	Importo medio annuo del beneficio <i>(lire)</i>	Maggior onere annuo <i>(milioni di lire)</i>	
1989	-	5.987	825.455	4.942	- 4.942
1990	-	5.691	862.600	4.909	- 4.909
1991	-	5.389	892.791	4.811	- 4.811
1992	-	5.087	924.039	4.701	- 4.701
1993	-	4.785	956.381	4.576	- 4.576
1994	-	4.483	989.854	4.438	- 4.438
1995	-	4.185	1.024.499	4.288	- 4.288
1996	-	3.900	1.060.356	4.135	- 4.135
1997	-	3.624	1.097.468	3.977	- 3.977
1998	-	3.362	1.135.880	3.819	- 3.819

(1) Non calcolate poichè l'onere è a carico dello Stato.

(2) A carico dello Stato.

TAV. 6

**ART. 6 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO
DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA**

ANNI	Maggiori entrate (1) <i>(milioni di lire)</i>	MAGGIORI USCITE			Saldo <i>(milioni di lire)</i>
		N. pensioni interessate	Importo medio annuo del beneficio <i>(lire)</i>	Maggior onere annuo <i>(milioni di lire)</i>	
1989	556	596	932.886	556	-
1990	581	566	974.866	552	29
1991	601	536	1.008.986	541	60
1992	622	506	1.044.301	528	94
1993	644	476	1.080.851	514	130
1994	667	446	1.118.681	499	168
1995	690	417	1.157.835	483	207
1996	714	388	1.198.359	464	250
1997	739	361	1.240.301	448	291
1998	765	334	1.283.712	429	336

(1) Pari al monte salari \times 0,0014.

TAV. 7

ART. 7 - FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE ADDETTO AI
PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA

ANNI	Maggiori entrate (1) <i>(milioni di lire)</i>	MAGGIORI USCITE			Saldo <i>(milioni di lire)</i>
		N. pensioni interessate	Importo medio annuo del beneficio <i>(lire)</i>	Maggior onere annuo <i>(milioni di lire)</i>	
1989	12.495	18.083	690.980	12.495	-
1990	13.057	17.188	722.074	12.411	646
1991	13.514	16.276	747.347	12.164	1.350
1992	13.987	15.364	773.504	11.884	2.103
1993	14.477	14.451	800.576	11.569	2.908
1994	14.984	13.539	828.597	11.218	3.766
1995	15.508	12.639	857.598	10.839	4.669
1996	16.051	11.780	887.613	10.456	5.595
1997	16.612	10.945	918.680	10.055	6.557
1998	17.194	10.153	950.834	9.654	7.540

(1) Pari al monte salari \times 0,005.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas)

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 800 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Art. 2.

(Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2.012 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Art. 3.

(Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 391 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,01 per cento.

Art. 4.

(Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 2.997 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,07 per cento.

Art. 5.

(Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, valutati in 4.942 milioni di lire annue, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 6.

(Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f)* del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 556 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,14 per cento.

Art. 7.

(Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, le pensioni a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate delle misure percentuali di cui al comma 2, da applicarsi sulla differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei

lavoratori dell'industria tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1988, e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1988.

2. La misura dell'aumento delle pensioni è determinata in base alle seguenti percentuali delle differenze di cui al comma 1:

a) 30 per cento fino ad un importo non superiore a lire 500.000 mensili;

b) 20 per cento sull'importo eccedente lire 500.000 mensili ma non superiore a lire 1.000.000 mensili;

c) 10 per cento sul residuo importo eccedente lire 1.000.000 mensili.

3. In ogni caso l'aumento delle pensioni non può essere inferiore a lire 20.000 mensili.

4. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma del presente articolo, le percentuali di reversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1988.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 12.495 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,50 per cento.